

- necessario proporre ricorso in appello avverso la sentenza CTP Cagliari n. 187.01.13; a tale fine il professionista ha previsto un compenso forfettario/simbolico iniziale di Euro 250,00 diviso in parti uguali tra le amministrazioni appellanti, per la difesa tecnica nel giudizio.
- Non risultano ulteriori oneri di spesa a carico dell'Ente.

4) Causa Dipendente Comunale contro il Comune

- L'Ente durante il corso del 2014 è stato chiamato in giudizio presso il Tribunale Civile dal dipendente matricola n. 2, in merito alla richiesta di danni derivanti dall'esito della riorganizzazione del personale e rideeterminazione dei Servizi e delle relative posizioni organizzative dell'Ente che è avvenuto nel 2011. Il Comune ha nominato lo Studio Legale Pilurzu di Cagliari per il patrocinio della causa che è tuttora in corso.
- Il valore del contenzioso risulta pari a € 21.886,80 per le spese legali, di cui risulta già liquidato un acconto pari a € 7.149,74, e impegnata la somma di € 14.737,06.

5) Ricorso al TAR per risarcimento danni conseguenziali all'annullamento del vincolo di destinazione alla realizzazione ufficio postale e successivo appello del Comune al Consiglio di Stato.

Il ricorso numero generale 83 del 2007 è stato presentato dai proprietari dell'area in cui è stato edificato l'Ufficio Postale, in via Fara per il risarcimento dei danni conseguenziali all'annullamento giurisdizionale pronunciato con decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 457/2002, depositato in Segreteria il 28.01.2002, passata in giudicato con la data del 29.07.2002 del vincolo di destinazione alla realizzazione di un ufficio postale di cui al combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 15/1974 e dell'art. 3 della legge n. 29/1971, e di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento espropriativo per la realizzazione dell'ufficio postale di Serrenti. Il Comune di Serrenti ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio e nominato un legale esperto in Diritto Amministrativo, l'Avv. Carlo Alberto Melis Costa, per tutelare gli interessi, in quanto le pretese avanzate col ricorso vanno specificatamente supportate da assetti probatori adeguati e specificatamente contestate nel solo nella loro deduzione ma anche in sede eventuale di assunzione. La determinazione n. 226/979 del 09.12.2015 ha impegnato a tal fine la somma di € 2.000,00 a copertura delle spese per la prima fase di giudizio.

La sentenza del TAR n. 00328/2016 Reg. Prov. Coll. ha condannato, in solido, il Comune di Serrenti e la società Poste Italiane S.p.A. al risarcimento del danno per l'illecita occupazione degli immobili, compresi interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 19.11.1990 e fino al momento in cui l'Amministrazione provvederà alla restituzione dell'immobile o alla legittima acquisizione del diritto di proprietà sull'area, anche mediante adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Condanna inoltre il Comune e la società Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, liquidate in € 3.000,00 a carico di ciascuna parte, oltre IVA, CPA, 15% spese generali e contributo unificato versato.

Contro la sentenza il legale dell'Ente ha raccomandato la proposizione di appello davanti al Consiglio di Stato in relazione ai seguenti punti:

- a) Benché la stessa parte ricorrente avesse richiesto C.T.U. al fine di quantificare gli asseriti danni, questi sono stati liquidati senza che venisse effettuata alcuna attività istruttoria.

- b) Non vi è alcuna pronuncia sulle eccezioni delle parti, né è stato individuato il singolo ruolo rivestito da ognuna delle parti.
- c) Non è stato tenuto conto del fatto che Poste Italiane, pur responsabile in misura massima del danno, aveva comunque offerto più volte l'acquisto del bene.
- d) Vi è comunque un'omessa pronuncia su di una serie di capi e eccezioni che, se esaminate, avrebbero portato ad una pronuncia del tutto differente.

La deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 24.06.2016 optava quindi per resistere in giudizio e autorizzava il Sindaco di proporre appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 328/2016.

Oneri definiti fino alla proposizione del ricorso: € 2.531,64

Cause avviate nel corso dell'anno 2016

1) Ricorsi della ditta Grinding e Pubblicità srl di Serrenti al Tribunale Ordinario contro revoca finanziamento de minimis e al TAR contro la dichiarazione di inefficacia Duapap

La ditta Comunicare Grinding e Pubblicità srl di Serrenti presentava in data 05.08.2016 il ricorso Numero Registro Generale 8130/2016 per disapplicazione revoca finanziamento e risarcimento danni, in relazione a un finanziamento de minimis per lo sviluppo locale. Il ricorso veniva respinto dal Tribunale Ordinario e sullo stesso la ditta presentava reclamo per l'adozione di un decreto di sospensione del provvedimento di revoca del finanziamento e per riformare/revocare l'ordinanza resa nel procedimento 8130/2016 in data 08.09.2016.

Oneri legali sostenuti: € 1.586,00

La stessa ditta presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per l'annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche):

- a) del provvedimento in data 11.10.2016 con il quale il Comune di Serrenti ha dichiarato l'inefficacia della Duapap trasmessa dalla Comunicare Grinding S.r.l. in data 22.10.2014 e rifiutato la vidimazione dei registri di lavorazione delle olive per il frantoio sito in Serrenti, località Pauli Onigus;
- b) di tutti gli atti connessi o conseguenziali.

Il TAR, in attesa di pronunciarsi nel merito, accoglieva la richiesta di sospensiva.

Oneri legali sostenuti: € 610,00

2) Ricorso GAL ANGLONA - ROMANGIA

Il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ANGLONA - ROMANGIA ha proposto ricorso nanti il TAR Sardegna per l'annullamento, previa sospensione della Determinazione n. 16532/550/28.10.2016, del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19: Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (Sviluppo Locale di tipo partecipativo CLLD) - Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo

RELAZIONE

FONDO RISCHIO SOCCOMBENZA

L'ente ha provveduto alla ricognizione delle cause legali in cui risulta coinvolto quale parte ricorrente o convenuta in giudizio.

Cause avviate a soluzione nel corso del 2016:

- Causa civile n.106/C/2004, Medda Giovanna contro il Comune di Serrenti: Transazione autorizzata con deliberazione C.C. n. 51 del 29.11.2016, firmata in data 27.12.2016. Importi liquidati: Legale ente € 4.377,36, legale controparte € 2.537,60, rimborso spese agli eredi € 1.285,46.
- Causa eredi Boero contro il Comune di Serrenti: Debiti fuori bilancio riconosciuti con deliberare C.C. n. 48 del 28.11.2014 e n. 31 del 30.11.2015. Importi liquidati: legale controparte € 4.267,80, risarcimento danni ricorrenti € 7.500,00.
- Causa Comune di Serrenti contro Abis Sandro e Vargiu M. Carmine: Definiti con determinazione n. 37/104 del 11.02.2016 gli importi da riconoscere per il pagamento conseguente alla retrocessione confermata con sentenza giudiziaria del lotto B/19 detratte spese legali, tributarie e oneri di pulizia dell'immobile sostenute dall'ente in dodici anni.

- Prudenzialmente, nel bilancio dell'esercizio 2015 è stata accantonata la somma di € 10.000,00 sul Cap. 47002, per eventuali rischi di soccombenza.
- Nell'esercizio 2016, con la sentenza del TAR in relazione al risarcimento per l'occupazione dell'area in cui è stato realizzato l'ufficio postale che ha aumentato significativamente l'esposizione di tali rischi, si è proceduto ad accantonare ulteriori € 19.041,76, sempre nel capitolo 470/02.
- Nell'esercizio 2017 l'accantonamento previsto nel capitolo 470/04 è pari a € 17.500,00.

Serrenti, 11 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. Michele Cuccu



Cause in corso relative agli anni precedenti

1) Causa Comune di Serrenti contro Tesoriere Demontis Vittoria

- L'Ente ha ancora in corso altresì la procedura esecutiva di recupero crediti nei confronti dell'ex Tesoriere Demontis Vittoria: una sentenza della Corte dei Conti n. 231 EL -R/97 del 16/12/1992 (passata in giudicato) ha stabilito che il tesoriere aveva indebitamente trattenuto nel corso degli anni 1984-97 a titolo di aggio un importo pari ad € 89.249,83 e l'ha condannata anche al pagamento delle spese processuali per un importo di € 2.424,29. La Sig.ra Demontis è deceduta in data 26/03/2013 e quindi si rende necessario verificare la possibilità di una rivalsa sugli eredi. La causa è iscritta al n. 93/2001 del ruolo generale delle esecuzioni immobiliari.
- Il contenzioso comporta un onere pari a € 2.115,07 per le spese legali, di cui risulta già liquidato un acconto pari a € 856,80, resta da liquidare € 1.258,27.
- Per l'espletamento di tali procedure il Comune ha dato mandato all'Avv. Aldina Matiana, che si occupa del caso anche per altri Comuni: il legale ha comunicato le varie vendite all'asta dei beni pignorati, rimasti per anni invenduti fino all'aggiudicazione di un compendio per il prezzo complessivo di € 138.446,88 per il quale il professionista delegato alla vendita ha chiesto a tutti i creditori di depositare in Cancelleria la nota di precisazione del proprio credito per capitale, interessi e spese. Il capitale rivalutato (€ 114.239,78) sommato agli interessi (€ 34.871,76) dà l'importo di € 149.111,54. Si è ora in attesa del progetto di riparto delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, secondo la seguente graduatoria: in